



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 354/15/CONS

**ARCHIVIAZIONE DELLA SEGNALAZIONE DEL
SIGNOR GENNARO D'AMBROSI (CANDIDATO AL CONSIGLIO
COMUNALE LISTA "NCD AREA POPOLARE PER VENEZIA") NEI
CONFRONTI DELL'EMITTENTE TELEVISIVA RETE VENETA PER LA
PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 9 DELLA DELIBERA
N. 165/15/CONS E DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio dell'8 giugno 2015;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*" e, in particolare, l'art. 1, comma 6, *lett. b*), n. 9;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica*";

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante "*Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali*";

VISTO in particolare il decreto ministeriale 8 aprile 2004 recante il codice di autoregolamentazione previsto dalla citata legge n. 313 del 2003;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*", di seguito, *Testo Unico*;

VISTA la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante "*Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni*";

VISTA la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante "*Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi*";

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante "*Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 569/14/CONS;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la delibera n. 165/15/CONS del 15 aprile 2015 recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali, fissate per il giorno 31 maggio 2015*”;

VISTA la delibera n. 166/15/CONS del 15 aprile 2015 recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale delle regioni Liguria, Veneto, Toscana, Marche, Umbria, Campania e Puglia, indette per il giorno 31 maggio 2015*”;

VISTA la nota del 28 maggio 2015 (prot. n. 46301) con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni della Regione Veneto ha trasmesso gli esiti istruttori relativi al procedimento avviato nei confronti dell’emittente televisiva “Rete Veneta” “*per la presunta violazione dell’art. 9 della delibera n. 165/15/CONS in combinato disposto con la legge n. 28 del 2000*” con riferimento “*alla mancata partecipazione del sig. Gennaro D’Ambrosi alla trasmissione televisiva di confronto politico “Focus”*”. In particolare il Comitato - ricevuta la segnalazione del sig. D’Ambrosi - candidato al Consiglio comunale di Venezia, ha verificato il rispetto del divieto sancito dalla citata norma da parte dell’emittente con riferimento al programma televisivo di approfondimento politico “Focus”;

CONSIDERATO che con la suddetta nota il Comitato ha rilevato di aver “*esaminato l’esposto del signor Gennaro D’Ambrosi, la richiesta di controdeduzioni dell’emittente “Rete Veneta” e la documentazione istruttoria*”, ed ha quindi deliberato “*all’unanimità di proporre all’Autorità l’archiviazione della segnalazione*”. In particolare, con la proposta di archiviazione del procedimento il Comitato ha evidenziato che “*dall’estratto del monitoraggio del pluralismo politico-istituzionale prodotto dall’Osservatorio di Pavia-Cares, del periodo 30 aprile-22 maggio 2015, risulta che il soggetto politico (Area Popolare) ha partecipato a programmi di informazione politica dell’emittente “Rete Veneta” nel periodo di contestazione e, pertanto, non risulta comprovata una violazione dei principi di cui all’art. 4 del codice di autoregolamentazione di cui al DM dell’8 aprile 2004*”;

ESAMINATA quindi la documentazione istruttoria trasmessa dal Comitato regionale per le comunicazioni della Regione Veneto e tutte le informazioni consultabili alla data di conclusione degli accertamenti istruttori;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 3 del *Testo Unico* sono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, l’obiettività, la completezza, la lealtà e l’imparzialità dell’informazione e che, ai sensi del successivo art. 7, l’attività di informazione radiotelevisiva costituisce un servizio di interesse generale che deve garantire la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in modo tale da favorire



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

la libera formazione delle opinioni e l'accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione e di propaganda elettorale in condizioni di parità di trattamento e di imparzialità, nelle forme e secondo le modalità indicate dalla legge;

CONSIDERATO che con la sentenza n. 155 del 24 aprile/7 maggio 2002 la Corte Costituzionale, nel pronunciarsi sulla legittimità costituzionale della legge n. 28 del 2000, ha posto in rilievo come “[omissis]...*il diritto all'informazione, garantito dall'art. 21 della Costituzione, venga qualificato e caratterizzato, tra l'altro, sia dal pluralismo delle fonti cui attingere conoscenze e notizie – così da porre il cittadino in condizione di compiere le proprie valutazioni avendo presenti punti di vista e orientamenti culturali e politici differenti – sia dall'obiettività e dall'imparzialità dei dati forniti, sia infine dalla completezza, dalla correttezza e dalla continuità dell'attività di informazione erogata [omissis]*” e che “[omissis] *il diritto alla completa ed obiettiva informazione del cittadino appare dunque tutelato in via prioritaria soprattutto in riferimento a valori costituzionali primari, che non sono tanto quelli [omissis] della pari visibilità dei partiti, quanto piuttosto quelli connessi al corretto svolgimento del confronto politico su cui in permanenza si fonda [omissis] il sistema democratico*”. In base a tali criteri la Corte ha osservato come le regole più stringenti che valgono per la comunicazione politica non si attaglino “*alla diffusione di notizie nei programmi di informazione*”. La Corte Costituzionale ha sottolineato in proposito che l'art. 2 della legge n. 28 del 2000 non comporta la trasposizione dei criteri dettati per la comunicazione politica nei programmi di informazione “*che certamente costituiscono un momento ordinario, anche se tra i più caratterizzanti dell'attività radiotelevisiva,*” e ha soggiunto che “*l'espressione diffusione di notizie va [omissis] intesa, del resto secondo un dato di comune esperienza, nella sua portata più ampia, comprensiva quindi della possibilità di trasmettere notizie in un contesto narrativo-argomentativo ovviamente risalente alla esclusiva responsabilità della testata*”;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 5 della legge n. 28/2000 la Commissione per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni definiscono i criteri specifici ai quali, fino alla chiusura delle operazioni di voto, debbono conformarsi la concessionaria pubblica e le emittenti radiotelevisive private nei programmi di informazione, al fine di garantire la parità di trattamento, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità dell'informazione;

CONSIDERATO che l'art. 9 della delibera 165/15/CONS stabilisce che “*nei programmi di informazione, come definiti dal codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministero delle Comunicazioni dell'8 aprile 2004, le emittenti radiofoniche e televisive locali devono garantire il pluralismo attraverso la parità di trattamento, l'obiettività, la correttezza, la completezza, la lealtà l'imparzialità l'equità e la pluralità di punti di vista. A tal fine, quando vengono trattate questioni relative alle consultazioni elettorali, deve essere assicurato l'equilibrio tra i soggetti politici secondo quanto previsto dall'articolo 11 quater della legge 22 febbraio 2000 n.28 e dal codice di autoregolamentazione*”;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

RILEVATO che dall'esame dei dati del monitoraggio del pluralismo politico-istituzionale forniti dall'Osservatorio di Pavia-Cares riferiti al periodo 30 aprile-22 maggio 2015, emerge che sull'emittente "Rete Veneta" la lista NCD-Area Popolare – forza politica cui aderisce l'esponente - ha fruito di un tempo di parola pari all'11,1% (v.a. pari a 6'03'');

CONSIDERATA la proposta di archiviazione del procedimento - pervenuta dal Comitato regionale per le comunicazioni della regione Veneto con la citata nota del 28 maggio 2015 - per la mancata violazione dei principi di cui all'art. 4 del codice di autoregolamentazione di cui al DM dell'8 aprile 2004;

RITENUTO, alla luce della documentazione istruttoria acquisita, di aderire alla proposta di archiviazione del procedimento pervenuta dal Comitato;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Preto, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

l'archiviazione del procedimento per le ragioni di cui in premessa.

Il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al soggetto segnalante e all'emittente "Rete Veneta", è altresì trasmessa al Comitato regionale per le comunicazioni della Regione Veneto e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 8 giugno 2015

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Preto

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani